

1. Omessi versamenti IVA: compatibile con la disciplina europea la doppia sanzione tributaria e penale prevista dalla normativa italiana

FONTE	Corte di Giustizia UE – Sez. IV
RIFERIMENTO	Sentenza, C-217/15 e C-350/15, del 5 aprile 2017

Con la sentenza del 5 aprile 2017, resa nelle cause riunite C-217/15 e C-350/15, la sezione IV della Corte di Giustizia UE ha affermato che non vi è violazione del divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto quando la sanzione tributaria colpisce la società e quella penale la persona fisica.

Nello specifico, con detta sentenza la Corte di giustizia si è pronunciata sulla applicabilità in ambito Iva del principio del *ne bis in idem*, in base al quale nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto, con riguardo all'ipotesi in cui dopo l'irrogazione ad una società dotata di personalità giuridica di una sanzione tributaria definitiva per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per il medesimo fatto, sia avviato un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della medesima società.

In proposito i giudici europei hanno affermato che: *«si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 50 della Carta (carta dei diritti fondamentali dell'UE n.d.r.) deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'Iva dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica».*

Nel caso esaminato con la suddetta pronuncia i legali rappresentanti di due società sono stati

imputati dinanzi all'Autorità giudiziaria per il reato di omesso versamento dell'Iva (art. 10-ter e 10-bis del decreto legislativo n. 74/2000) in quanto avrebbero omesso di versare, entro i termini previsti dalla legge, Iva per un ammontare superiore ad un milione di euro, dovuta in base alla dichiarazione annuale. Tali procedimenti penali erano avviati dopo la denuncia dell'Amministrazione finanziaria che procedeva all'accertamento del debito tributario e della irrogazione della relativa sanzione nella misura del 30% per cento dell'importo dovuto a titolo di Iva.

In tale contesto, l'Autorità giudiziaria, sospendeva i procedimenti penali e chiedeva alla Corte di giustizia di chiarire se ai sensi degli articoli 4 del protocollo n. 7 alla CEDU (Carta europea dei diritti dell'uomo) e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che sanciscono il principio del *ne bis in idem*, sia conforme al diritto dell'Unione la disposizione prevista dalla legislazione italiana all'articolo 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione del versamento dell'Iva), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa.

La Corte UE in proposito precisa che l'applicazione del principio del *ne bis in idem* presuppone che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali avviati per il medesimo fatto in esame, pertanto nel caso in esame non si configura violazione dal momento che le sanzioni tributarie erano state inflitte a due società dotate di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali riguardano due persone fisiche.

2. Legittimo l'accertamento induttivo conseguente a rinvenimento di "contabilità parallela" in sede di verifica fiscale

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 9442 del 12.04.2017

In ambito giurisprudenziale si registra in un orientamento ormai consolidato che attribuisce rilevanza al rinvenimento, nell'ambito delle attività di verifica fiscale, di contabilità parallela, tanto da rendere inattendibile di per sé le scritture contabili ufficiali.

Ed è in detto ambito che si inserisce la sentenza n. 9442 del 12 aprile 2017 con cui la Corte di Cassazione ha ribadito che il rinvenimento presso il contribuente di documentazione non ufficiale relativa all'attività impresa rende inattendibile di per sé le scritture contabili ufficiali, legittimando l'accertamento induttivo previsto dall'art. 39 del DPR n. 600/1973.

L'art. 39, comma 2, del DPR n. 600/1973 consente infatti agli Uffici di determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (c.d. accertamento induttivo puro) quando:

- dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dalla legge ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
- le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

La norma, pertanto, richiede ai fini dell'induttivo c.d. "puro" che siamo in presenza di contabilità inesistente o inattendibile a seguito di irregolarità gravi.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza in esame, una società contribuente, esercente attività di costruzione e compravendita immobiliari, riceveva un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica. Si trattava nello specifico di un documento che riportava i nominativi degli acquirenti con a fianco indicati i dati dell'immobile compravenduto ed i relativi prezzi.

La commissione tributaria regionale accoglieva il ricorso della società verificata non riconoscendo alcun valore probatorio alla contabilità parallela in presenza di regolare tenuta delle scritture contabili ufficiali. Ma successivamente la Cassazione ne annullava la pronuncia rinviando la questione ad altra sezione che, decidendo in sede di rinvio, accoglieva invece l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico i giudici regionali hanno ritenuto senz'altro utilizzabile la documentazione extracontabile rinvenuta nel corso del controllo in quanto conteneva elementi precisi ed univoci tali da non lasciare adito a dubbi sulla fondatezza della pretesa erariale e sull'inattendibilità della contabilità ufficiale della società verificata.

La società proponeva allora nuovamente ricorso in Cassazione, contestando che gli elementi rilevati dall'Agenzia delle Entrate costituivano dei meri indizi, non gravi, né precisi, né concordanti e quindi non idonei in presenza di contabilità regolarmente tenuta a legittimare la rideterminazione induttiva del reddito d'impresa.

Normativa fiscale

Con la sentenza n. 9442/2017 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando l'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria.

In proposito i Supremi giudici hanno evidenziato che, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido strumento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, per rideterminare il reddito stesso.

Pertanto, il rinvenimento di documentazione non ufficiale relativa all'attività di impresa rende inattendibili di per sé le scritture contabili ufficiali, le quali perciò non possono più costituire un valido scudo fiscale da opporre agli organi di controllo.

L'Ufficio può così procedere ad accertamento induttivo, anche valutando analiticamente le singole operazioni sottratte alla registrazione ufficiale.

3. Nuove indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per la conservazione in formato dematerializzato dei documenti contabili

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Sentenza n. 9442 del 12.04.2017

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2016 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla produzione e alla conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari

Nello specifico con detta risoluzione l'Agenzia delle Entrate approva le modalità di conservazione sostitutiva di documenti rilevanti a fini fiscali proposte da un contribuente.

La procedura che il contribuente intende utilizzare per la conservazione sostitutiva prevede, che, al momento della ricezione del documento fiscale, venga allo stesso assegnato un codice alfanumerico che lo identifica, secondo un "protocollo di arrivo". Tale codice sarà differente a seconda che il documento sia ricevuto in formato cartaceo o digitale.

In relazione poi alle due tipologie (cartacea o digitale) la modalità di apposizione del numero di protocollo sarà:

- manuale per quelli cartacei, che di seguito verranno scannerizzati;
- mediante apposito software per quelli ricevuti in formato digitale (pdf).

Nel caso di autofatture, per servizi prestati in paesi extra UE, il protocollo di arrivo sarà apposto sulla fattura del prestatore extracomunitario, che verrà conservata in modalità sostitutiva congiuntamente all'autofattura emessa dal contribuente ai fini dell'assolvimento dell'IVA.

Per effettuare l'integrazione dei documenti ricevuti in formato digitale, per i quali la normativa vigente in materia prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario/committente (esempio fatture per acquisti intracomunitari e per altri acquisti in

regime di "reverse charge"), verrà predisposto un altro documento allegato all'immagine della fattura, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Detto documento sarà predisposto da un apposito software, che provvederà alla sua conservazione sostitutiva insieme alla fattura di riferimento, senza che entrambi vengano mai stampati.

Le fatture di acquisto verranno poi annotate nel registro IVA mediante assegnazione di un numero progressivo e nel registro IVA acquisti verranno registrate le fatture secondo il numero di protocollo di arrivo assegnato.

La procedura di conservazione sostitutiva verrà completata nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2014.

Con la risoluzione n. 46/E Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la descritta procedura sia conforme alla normativa, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2014 che, nella sua attuale formulazione come modificata dal D.Lgs. n. 179/2016), rinvia al Codice dell'Amministrazione Digitale per la definizione di documento elettronico rilevante ai fini fiscali, per il quale deve intendersi qualsiasi *"documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"*.

Pertanto, riprendendo quanto, peraltro, già chiarito nella risoluzione n. 158/E del 2009, un documento dotato dei requisiti per essere considerato fin dalla sua origine un documento "informatico", sulla base della nuova disciplina, non ha necessità di essere materializzato su supporti fisici per essere considerato giuridicamente esistente ai sensi delle disposizioni tributarie. Di conseguenza, se il documento fiscale che si riceve in formato elettronico rispetta i requisiti normativi per essere definito documento informatico, sia

Normativa fiscale

nell'ipotesi in cui il documento "digitale" sia una "fattura elettronica" sin dall'origine, sia nel caso si tratti di un documento creato e/o inviato con strumenti elettronici (ma non anche "fattura elettronica"), non è necessario procedere alla sua stampa.

Anche le misure di protocollazione proposte dal contribuente sono state ritenute dall'Agenzia delle Entrate conformi alla normativa e a quanto previsto dalla stessa Agenzia nella risoluzione n. 318/E del 2007, secondo cui *"le disposizioni di cui agli articoli 25 e 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono che sia assicurata l'ordinata rilevazione del documento di acquisto e l'univocità dell'annotazione nei registri contabili. Tale obiettivo è conseguito mediante l'attribuzione al documento di acquisto del "numero di protocollo" di corrispondenza all'atto della ricezione e del "numero progressivo IVA" all'atto della registrazione. Non è necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro IVA coincida con il numero di protocollo di ricezione. L'annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura di acquisto, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro IVA degli*

acquisti, assicura la univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento ed i dati registrati nei menzionati registri".

Resta inteso che l'apposizione fisica del "numero progressivo IVA" sul documento originale non è obbligatoria, qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura e quelli riportati nel registro IVA degli acquisti e nel registro dei protocolli di arrivo e, in particolare, sia riportato nel registro IVA, con riferimento a ciascun documento, anche il numero progressivo di "protocollo di arrivo". L'importante è che consultando l'archivio informatico sia facilmente reperibile qualsiasi documento originale contraddistinto dal numero di protocollo e conservato nell'archivio cartaceo.

Infine l'Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all'articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi.

4. Sempre deducibili le spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche inferiori a 200.000 euro

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Ordinanza n. 8981 del 6.04.2017

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 8981 del 06 aprile 2017 ha stabilito che le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per presunzione assoluta di legge, spese di pubblicità sino all'importo di euro 200.000 annui, dovendosi ritenere legalmente sussistenti i requisiti dell'inerenza quantitativa e qualitativa.

Con detta pronuncia, la Cassazione ha così dipanato ogni residuo dubbio sulla sindacabilità della congruenza delle predette spese di sponsorizzazione che spesso in sede di controllo sfocia nella contestazione di antieconomicità basata sul rilievo dell'irragionevole sproporzione tra l'entità delle spese di sponsorizzazione e il fatturato o utile dello sponsor.

Nel caso esaminato dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 8981/2017, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società disconoscendo, tra l'altro, anche la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute quali somme corrisposte a un'associazione sportiva dilettantistica affinché promuovesse il marchio in occasione degli eventi organizzati.

A fronte del ricorso presentato dalla società sia la commissione provinciale, sia i giudici di appello confermavano la legittimità dell'operato dell'ufficio.

Nello specifico la Commissione tributaria regionale ha evidenziato nella propria decisione che da parte della società non era stata fornita prova in merito alla certezza e all'inerenza dei costi contestati.

L'impresa ha così presentato ricorso in Cassazione contestando un'errata interpretazione dell'art. 90, comma 8 della L. n.

289/2002 che in tema di sponsorizzazione stabilisce che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante e fino al limite di 200.000 euro annui, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti. Detto importo è quindi deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

In proposito la Suprema corte, nell'accogliere le richieste della ricorrente, ha precisato che detta norma contiene una «presunzione legale di inerenza/deducibilità» di tali spese e pertanto con riferimento a queste bisogna solo verificare la sussistenza di delle seguenti circostanze:

- il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
- sia rispettato il limite quantitativo di 200.000 euro;
- la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale come, ad esempio, l'apposizione del marchio sulle divise, l'esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, eccetera.

Nel caso esaminato, secondo i supremi giudici, poiché dette condizioni risultavano rispettate, l'ufficio non poteva disconoscere la deducibilità delle somme ed in proposito risultano del tutto irrilevanti eventuali considerazioni sull'antieconomicità del costo pubblicitario, legate ad un'asserita irragionevole sproporzione tra l'entità della spesa sostenuta rispetto al fatturato/utile di esercizio del contribuente.

Normativa fiscale

Nella sentenza si specifica infatti che la norma ha introdotto una «presunzione assoluta» oltre che della natura di «spesa pubblicitaria», anche dell'inerenza fino alla soglia di 200.000 euro e, pertanto, nessuna diversa valutazione è consentita agli uffici.

La decisione riveste specifico interesse poiché

spesso come innanzi osservato l'amministrazione in assenza di contestazioni sulla veridicità della sponsorizzazione, si limita a disconoscere il costo dedotto nel presupposto dell'inutilità dello stesso rispetto al volume di affari conseguito o, ancora lo ritiene sproporzionato, procedendo così al recupero rispettivamente dell'intera deduzione operata o di quella ritenuta eccessiva ovvero antieconomica.

5. Applicabili anche alle richieste di rimborso IVA in corso alla data del 3 dicembre 2016 le semplificazioni introdotte dal “Decreto fiscale”

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Circolare n. 8/E del 7.04.2017

Con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 249/2016) sono state introdotte con effetto dal 1° gennaio 2017, rilevanti novità nell’ambito dell’esecuzione dei rimborsi Iva prevedendo che l’Iva a credito annuale o trimestrale, possa essere richiesta a rimborso senza particolari formalità.

Nello specifico, la soglia precedentemente prevista per il rimborso dell’Iva di 15.000 euro è stata innalzata a 30.000 euro esonerando pertanto il contribuente da ogni ulteriore adempimento, fatta eccezione della relativa presentazione delle dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale mediante il modello TR.

In pratica, con le nuove regole, per ricevere il rimborso dell’Iva fino all’importo massimo di 30.000 euro non sarà più necessario né l’apposizione del visto di conformità, che può essere rilasciato anche dall’organo di controllo contabile, né la garanzia fideiussoria né, infine, le attestazioni di solidità e continuità aziendale e regolarità contributiva.

Con circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, concernente le risposte a quesiti posti in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha in proposito chiarito che le suddette semplificazioni si rendono applicabili anche alle richieste in corso alla data del 3 dicembre 2016 per le quali quindi

fino all’importo di 30.000 euro non è più dovuta la garanzia fideiussoria.

La nuova soglia trova pertanto applicazione anche per le domande presentate precedentemente alla data di efficacia della norma ma per le quali ancora non è stato eseguito materialmente rimborso.

Conseguentemente anche in riferimento a dette richieste di rimborso l’ufficio o l’agente della riscossione non deve più richiedere le garanzie previste dalla norma e il contribuente, qualora avesse ricevuto tale richiesta, non è più tenuto a presentarla. Inoltre, il contribuente non dovrà più presentare l’integrazione della dichiarazione contenente il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante i requisiti patrimoniali e la regolarità ai fini previdenziali

Va evidenziato che l’elevazione della soglia riguarda solamente i rimborsi mentre resta fissato a 15.000 l’importo oltre il quale necessita il visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati per compensare il credito Iva in F24.

La circolare, n. 8/E inoltre, precisa che l’innalzamento dei nuovi limiti non opera per i rimborsi già erogati per i quali le garanzie rilasciate rimangono a tutela del credito rimborsato per la durata di tre anni dalla data di esecuzione del rimborso ovvero, se minore, al periodo mancante al termine di decadenza del potere di accertamento.

Lavoro e previdenza

1. In arrivo dall'INPS gli avvisi bonari per l'omesso versamento della rata contributiva dovuta a febbraio 2017 da artigiani e commercianti

FONTE	INPS
RIFERIMENTO	Messaggio n. 1503 del 5.04.2017

Con il messaggio n. 1503 del 5 aprile 2017, l'INP ha reso noto l'imminente emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2017 dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno dell'apposita sezione del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti.

Ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il Cassetto il loro indirizzo di posta elettronica sarà anche inviata una e mail PEC

Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito servizio disponibile indirizzo: *Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Sezione Comunicazione bidirezionale - Comunicazioni - Invio quietanza di versamento*

In caso di mancato pagamento l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. Legittimo il licenziamento del lavoratore che induce i colleghi a violare le norme di sicurezza

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 7338 del 22.03.2017

Con la sentenza n. 7338/2017 la Cassazione si è pronunciata in modo chiaro e netto sulla legittimità del licenziamento disciplinare inflitto ad un responsabile della produzione che aveva adibito i propri sottoposti ad attività lavorative in violazione delle procedure di sicurezza adottate dalla società, addirittura indicando loro le concrete modalità per eludere tali procedure, esponendo così i lavoratori al rischio di infortuni.

Nel caso oggetto di detta pronuncia, una società aveva contestato al proprio responsabile di produzione di aver messo in grave pericolo l'incolumità di alcuni dipendenti addetti alla gestione di un particolare macchinario, avendo suggerito loro quali modalità utilizzare per svolgere l'attività lavorativa al di fuori delle procedure di sicurezza.

A seguito del procedimento disciplinare, la società aveva proceduto con l'intimazione del licenziamento per giusta causa.

Il Tribunale di Ancona, a cui si era rivolto il responsabile della produzione, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento ritenendo che la contestazione disciplinare fosse generica per non avere la società specificato né la procedura di sicurezza violata, né il nominativo dei dipendenti esposti al rischio.

La Corte di Cassazione, invece, confermando quanto deliberato dalla Corte d'Appello, ha rigettato il ricorso del lavoratore rilevando che la violazione delle procedure di sicurezza è da considerarsi un fatto di eccezionale gravità e che, pertanto, la condotta del responsabile è da considerarsi senz'altro idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro ed a giustificare l'irrogazione del licenziamento.

E nessuna valenza può assumere in proposito l'obiezione che tali azioni sarebbero state poste in essere con lo scopo esclusivo di aumentare la produttività aziendale e quindi in nome dell'"interesse" del datore di lavoro.

3. Le indicazioni del Ministero dell'Istruzione sugli obblighi a carico delle aziende che ospitano studenti nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

FONTE Ministero dell'Istruzione

RIFERIMENTO Nota del 28 marzo 2017

Con nota del 28 marzo 2017 emanata in risposta a numerosi quesiti sollevati dalle scuole e dai soggetti ospitanti nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola – lavoro, il Ministero dell'Istruzione (MIUR) ha precisato che i costi di assicurazione degli studenti coinvolti ricadono sulle scuole e non sulle aziende ed ha altresì precisato quali sono gli eventuali altri obblighi alle stesse attribuiti.

In detta nota innanzitutto si sottolinea il principio guida che gli studenti che frequentano percorsi di alternanza scuola-lavoro mantengono lo status di studenti e non devono sostituire posizioni professionali. Pertanto, durante l'esperienza lavorativa deve sempre essere assicurata la presenza di una figura che li guidi, sia esso un tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno.

Per quanto concerne più specificatamente gli adempimenti derivanti dalla presenza degli studenti in azienda il MIUR con la suddetta nota ha altresì precisato:

- la copertura assicurativa degli studenti in alternanza scuola lavoro deve essere sia contro gli infortuni che per la responsabilità civile. Per la prima è competente l'INAIL che ne ha chiarito le modalità con la circolare dell'INAIL n. 44 del 21 novembre 2016, per la responsabilità civile è la scuola deve assumersi l'onere di stipulare una polizza assicurativa a suo carico.

In tutti i casi pertanto i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulla struttura ospitante

Inoltre nella nota si specifica che:

- l'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla legge n. 977/67 e successive modifiche ma, in ogni caso, gli studenti in alternanza scuola lavoro non possono essere impegnati nelle fasce notturne;

- l'obbligo di dotare gli studenti in alternanza scuola-lavoro di dispositivi di protezione individuale ricade sulla struttura ospitante, con la possibilità di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane la relativa spesa;

- è possibile l'impiego di "badge" o "cartellini-presenza" fermo restando la predisposizione del registro delle presenze per la contabilizzazione delle ore di alternanza e delle eventuali assenze dello studente;

- la struttura ospitante può fornire i buoni pasto agli studenti in alternanza, indicando nella convenzione con l'istituzione scolastica se intende sostenerne il costo o chiederne il rimborso, stante che con i fondi di cui alla legge n. 107/2017 la scuola può sostenere la spesa per i trasporti, l'assicurazione, la formazione generale e specifica sulla sicurezza, i pasti, le spese amministrative, lo svolgimento della funzione tutoriale da parte dei docenti.

In ogni caso per il regolare avviamento dell'esperienza di alternanza scuola lavoro occorre:

- la convenzione tra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo;

- il patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se

Lavoro e previdenza

minorenne) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato di alternanza scuola-lavoro nel quale sono specificate le competenze attese in esito allo stesso, condivise tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

Nulla vieta che lo studente svolga il periodo formativo presso l'ospitante durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo concordato, ma anche in tal caso dovrà essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati.

Lavoro e previdenza

4. Aggiornato il calcolo del TFR per le liquidazioni del mese di marzo 2017

FONTE

ISTAT

Per il mese di marzo 2017 il coefficiente di rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 0,898430.

La rivalutazione, disciplinata dall'articolo 2120 del Codice civile, viene nello specifico così determinata:

1. Si calcola il 75% dell'aumento del costo della vita per operai ed impiegati tra dicembre 2016 ed il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione.

L'ISTAT ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo del mese di marzo 2017 è pari a 101,0. A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100).

La differenza in percentuale rispetto dicembre 2016, è pertanto 0,697906; il 75% di questo importo è pari a 0,523430.

2. A quest'ultimo importo si deve aggiungere un tasso fisso pari su base annua all'1,5%. Per il mese di marzo 2017 il tasso fisso è quindi pari a $\frac{3}{12}$ e corrisponde a 0,375.

Sommando i due importi (0,523430+ 0,375) si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 0,898430 riportato nella ottava colonna dell'allegata tabella tratta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Lavoro e previdenza

I coefficienti annuali e mensili

Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra		Aumento prezzi al consumo operai e impiegati				Tasso fisso 1,5%	Totale F + G coefficiente di rivalutaz. (2)	Coefficiente di rivalutaz. progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
			Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E					
1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità											
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,02227	7,516703	0,875	8,391703	8,391703	1,08391703	1,08391703
Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente											
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	8,097845	30,133594	1,08097845	1,30133594
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	7,935643	40,460531	1,07935643	1,40460531
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108	4,5	4,347826	3,260869	1,500	4,760869	47,147672	1,04760869	1,47146720
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	5,319444	54,975110	1,05319444	1,54975110
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	5,596916	63,648936	1,05596916	1,63648936
Dicembre 1989	15-12	14-1-1990	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	6,387217	74,410155	1,06387217	1,74101545
Dicembre 1989	—	—	102,657(5)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1990	15-12	14-1-1991	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	6,280239	85,035541	1,06280239	1,85035541
Dicembre 1991	15-12	14-1-1992	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	6,032967	96,198674	1,06032967	1,96198674
Dicembre 1991	—	—	115,695(6)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1992	15-12	14-1-1993	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	5,068057	106,142345	1,05068057	2,06142346
Dicembre 1992	—	—	101,934 (7)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1993	15-12	14-1-1994	106	4,0	3,988448	2,991336	1,500	4,491336	115,400891	1,04491336	2,15400891
Dicembre 1994	15-12	14-1-95	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	4,542452	125,185374	1,04542452	2,25185375
Dicembre 1995	15-12	14-1-1996	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	5,851768	138,362699	1,05851768	2,38362699
Dicembre 1995	—	—	102,278 (8)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1996	15-12	14-1-1997	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	3,422172	146,519881	1,03422172	2,46519881
Dicembre 1997	15-12	14-1-1998	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	2,643947	153,037735	1,02643947	2,53037735
Dicembre 1998	15-12	14-1-1999	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	2,626761	159,684430	1,02626761	2,59684430
Dicembre 1999	15-12	14-1-2000	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	3,095745	167,723597	1,03095745	2,67723597
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	3,538043	177,195774	1,03538043	2,77195774
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116	2,6	2,292769	1,719577	1,500	3,219577	186,120305	1,03219577	2,86120305
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	3,504310	196,116848	1,03504310	2,96116848
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	3,200252	205,624293	1,03200252	3,05624293
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	2,793103	214,160696	1,02793103	3,14160696
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	2,952785	223,437184	1,02952785	3,23437184
Dicembre 2006	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	2,747031	232,322103	1,02747031	3,32322103
Dicembre 2007	15-12	14-1-08	131,8	3,4	2,647975	1,985981	1,500	3,485981	243,906789	1,03485981	3,43906789
Dicembre 2008	15-12	14-1-09	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	3,036419	254,349239	1,03036419	3,54349239
Dicembre 2009	15-12	14-1-10	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	2,224907	262,233180	1,02224907	3,62233180
Dicembre 2010	15-12	14-1-11	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	2,935935	272,868111	1,02935935	3,72868111
Dicembre 2010	—	—	100 (9)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 2011	15-12	14-1-12	104	4,4	3,173410	2,380058	1,500	3,880058	287,335609	1,03880058	3,87335609
Dicembre 2012	15-12	14-1-13	106,5	2,5	2,403846	1,802885	1,500	3,302885	300,128857	1,03302885	4,00128857
Dicembre 2013	15-12	14-1-14	107,1	0,6	0,56338	0,422535	1,500	1,922535	307,8215	1,019225	4,078215
Dicembre 2014	15-12	14-1-15	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	313,938797	1,01500000	4,13938797
Dicembre 2015	15-12	14-1-16	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	320,147879	1,01500000	4,20147879
Dicembre	—	—	100 (10)	—	—	—	—	—	—	—	—
2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,125	0,125000	320,673064	1,00125000	4,20673064
Febbraio	15-2	14-3	99,5	-0,4	-0,407009	-0,305257	0,250	0,250000	321,198249	1,00250000	4,21198249
Marzo	15-3	14-4	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,375	0,375000	321,723434	1,00375000	4,21723434
Aprile	15-4	14-5	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,500	0,500000	322,248618	1,00500000	4,22248618
Maggio	15-5	14-6	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,625	0,625000	322,773803	1,00625000	4,22773803
Giugno	15-6	14-7	99,9	0,0	-0,006636	-0,004977	0,750	0,750000	323,298988	1,00750000	4,23298988
Luglio	15-7	14-8	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093	324,118669	1,00945093	4,2411867
Agosto	15-8	14-9	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234	325,274665	1,0120234	4,25274665
Settembre	15-9	14-10	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093	325,169039	1,01195093	4,25169039
Ottobre	15-10	14-11	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	1,320093	325,694224	1,01320093	4,25694224
Novembre	15-11	14-12	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	1,445093	326,219409	1,01445093	4,26219409
Dicembre	15-12	14-17	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304	327,690810	1,01795304	4,27690810
2017 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2016 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	0,349327	329,184850	1,00349327	4,29184850
Febbraio	15-2	14-3	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,25	0,773430	330,998698	1,0077343	4,30998698
Marzo	15-3	14-4	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,375	0,898430	331,533311	1,00898430	4,31533311

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione) si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100

1. Niente risarcimento per le spese di consulenza infortunistica sostenute nel caso di incidente “semplice” con pieno riconoscimento di responsabilità di controparte

FONTE	Corte di Cassazione—III Sez. Civile
RIFERIMENTO	Sentenza n. 9548 del 13.04.2017

Nel caso di sinistro semplice, cioè con pieno riconoscimento di responsabilità da parte del conducente dell'altro veicolo e in cui tutti i danni materiali sono stati risarciti, non spetta nessun risarcimento delle spese di consulenza di società di infortunistica.

Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9548 del 13 aprile 2017, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso in proposito dal Tribunale di Chieti.

Nel caso esaminato dai Supremi giudici una carrozzeria, a seguito di un sinistro stradale, effettuava la riparazione dell'autovettura del danneggiato e questi le cedeva il credito per i danni materiali subiti in conseguenza del sinistro. La causa tra la Carrozzeria, il danneggiante e la Compagnia assicuratrice dello stesso si concludeva in primo grado con l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria, escluse le spese stragiudiziali e le spese da noleggio sostitutivo.

L'appello della Carrozzeria veniva rigettato dal Tribunale di Chieti e contro la relativa sentenza la Carrozzeria proponeva ricorso in Cassazione in quanto il giudice di merito aveva ritenuto non risarcibili le spese di assistenza stragiudiziale sostenute dal danneggiato che si è avvalso della assistenza di una società di infortunistica stradale.

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto non precisa quale sia la violazione di legge commessa dal giudice di merito ma contesta la valutazione del Tribunale, assumendo, sulla base della resistenza processuale della Compagnia di assicurazioni, che

in realtà questa non pagò spontaneamente contestando ogni voce di danno e che ciò abbia determinato la necessità del ricorso alla società infortunistica, tant'è che il giudice aveva riconosciuto i danni alla vettura, il cui costo era stato ritenuto antieconomico dall'assicurazione.

Ma la Suprema Corte, nella pronuncia in esame ha osservato che l'attività svolta dalla società infortunistica è stata in realtà presa in considerazione e valutata dal Tribunale ma ritenuta sostanzialmente superflua, sull'assunto che si trattasse di sinistro semplice, con pieno riconoscimento di responsabilità da parte del conducente dell'altro veicolo, in cui tutti i danni materiali sono stati risarciti e in cui sostanzialmente, nella ricostruzione del giudice di merito, il ricorso alla società infortunistica non è stato funzionale né ad evitare il giudizio né a risolvere un problema tecnico di una qualche complessità, garantendo al suo assistito una migliore e più rapida tutela.

La sentenza del Tribunale ha ritenuto in pratica non necessario né giustificato il ricorso alla società infortunistica, che rimane una scelta legittima e di maggior comodità del danneggiato, ma che non può essere riversata sul danneggiante né sulla compagnia assicuratrice di questa ove ritenuta sostanzialmente superflua ai fini di una più pronta e semplice definizione del contenzioso.

In conclusione quindi in una causa di risarcimento a seguito di incidente stradale, il danneggiato non ha diritto alla ripetizione delle spese sostenute per la consulenza di una società infortunistica, se si tratta di un sinistro semplice, con pieno riconoscimento – come nel caso esaminato – di responsabilità da parte del conducente dell'altro veicolo.

Adempimenti aziendali

1. Operativo il servizio “@e.bollo” per il pagamento online dell’imposta di bollo sulle richieste presentate alla pubblica amministrazione e sugli atti da questa rilasciati

FONTE	Agenzia delle Entrate, AgID e InfoCamere
RIFERIMENTO	Comunicato del 14 aprile 2017

Per i documenti inviati o rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sarà possibile pagare la marca da bollo via web con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA. Il nuovo servizio si chiama **@e.bollo**, ed è stato sviluppato dall’agenzia delle Entrate con la collaborazione dell’agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Successivamente, sarà anche possibile pagare direttamente presso gli intermediari abilitati la marca da bollo digitale per le richieste e i relativi atti scambiati via posta elettronica tra cittadini e amministrazioni.

A partire dal 14 aprile 2017 il nuovo servizio @e.bollo è disponibile in via sperimentale per alcuni comuni della Lombardia (Legnano, Monza, Pavia, Rho e Voghera) e del Veneto (Treviso, e Vicenza) e verrà poi esteso ai 750 comuni - tra gli oltre 3400 che si avvalgono della piattaforma del sistema camerale italiano

www.impresainungiorno.gov.it - accreditati al servizio pagoPA .

Il primo Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato è infatti l’Istituto di Pagamento del sistema camerale (www.iconto.infocamere.it) tramite cui, con addebito diretto per i titolari di conto corrente dell’Istituto di InfoCamere (e a seguire anche con carta di credito anche per i non correntisti), è possibile acquistare con pochi click la marca da bollo digitale.

La prima marca da bollo digitale è stata acquistata a Rovigo e applicata all’istanza inviata da un’impresa del settore agroalimentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Treviso, gestito attraverso la piattaforma del sistema camerale italiano www.impresainungiorno.gov.it.

Gli utenti potranno scegliere il prestatore di servizi di pagamento presso il quale effettuare il versamento tra coloro che hanno aderito al sistema pagoPA, stipulando l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate, come ha fatto, appunto, InfoCamere, il primo psp ad accogliere l’invito.

Organizzazione aziendale

1. Il regolamento aziendale strumento utile nella gestione di specifici aspetti dei rapporti di lavoro

FONTE

Pubblicistica

Nonostante gli operatori del diritto del lavoro tendano a focalizzare la propria attenzione su fonti diverse (testi normativi, atti amministrativi e accordi collettivi) il regolamento aziendale costituisce uno strumento che riveste rilevanza soprattutto nella gestione aspetti specifici dei rapporti di lavoro, quali la *policy* aziendale in materia disciplinare, o il sempre più diffuso utilizzo dei *social media*.

Il regolamento aziendale può essere redatto dal datore di lavoro anche unilateralmente, come forma di esercizio del proprio potere di organizzare e dirigere la prestazione lavorativa.

Con il regolamento vincolante per il personale a condizione che le prescrizioni rispettino le norme legali e contrattuali vigenti, l'azienda può in particolare ulteriormente definire i seguenti elementi:

- l'organizzazione dell'orario di lavoro previa necessaria verifica delle disposizioni eventualmente contenute negli accordi collettivi, nazionali e di secondo livello, applicabili al rapporto;
- il codice disciplinare. Le casistiche delle infrazioni rilevanti sul piano disciplinare e le relative sanzioni individuate dagli accordi collettivi nazionali possono infatti essere specificate e integrate dall'azienda, con proprio regolamento, per meglio definire le condotte che possono dare luogo a provvedimenti disciplinari. La tipizzazione contenuta nel regolamento potrà essere messa in discussione dal giudice del

lavoro, in caso di contenzioso sull'applicazione di una sanzione, ma può comunque rafforzare i provvedimenti assunti dall'azienda;

- le regole per la gestione dei veicoli e delle flotte aziendali, nonché la procedura per l'approvazione dei viaggi, e per il rimborso delle spese temi questi che in caso di conflitto in sede giudiziale spesso vengono decisi in base all'esistenza di regole aziendali chiare e complete;

- l'adozione di controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di internet. In specifiche situazioni il regolamento aziendale su detti aspetti assume infatti una specifica rilevanza giuridica. Tutti gli strumenti che consentono un controllo a distanza della prestazione possono essere installati dal datore di lavoro solo se c'è un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, con l'ispettorato del lavoro, fatti salvi i casi nei quali l'apparecchiatura si può considerare come un indispensabile strumento di lavoro. Lo strumento di questo tipo, anche quando è installato lecitamente, può essere utilizzato dal datore di lavoro per effettuare dei controlli solo quando esistono (e sono state diffuse a tutto il personale) specifiche linee guida aziendali nelle quali è chiarito che su alcuni strumenti – internet, posta aziendale, eccetera – non può esserci «aspettativa di segretezza». I regolamenti aziendali sono particolarmente utili e opportuni anche per quanto riguarda l'utilizzo dei social media da parte del dipendente durante l'orario di lavoro per evitare che vengano pubblicate informazioni riservate o, comunque, non destinate alla pubblicazione e soprattutto per sanzionare eventuali usi distorti di detti mezzi.

Aspetti fiscali della vendita

1. Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta maturato a fronte degli incentivi riconosciuti dai venditori sulla sostituzione di camper

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Ris. n. 48/E del 10.04.2017

Con la risoluzione n. 48/E del 10 aprile 2017 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo **'6875'** *Credito d'imposta - Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan - articolo 1, commi 85 e 86, legge 28 dicembre 2015, n. 208*, per consentire l'utilizzo, tramite il modello F24, del credito d'imposta relativo agli incentivi fiscali riconosciuti per la sostituzione degli autocaravan.

Il credito d'imposta in argomento è utilizzabile in compensazione da parte dei venditori, che all'atto della vendita hanno riconosciuto l'incentivo agli acquirenti, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo spettante, comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

In proposito si ricorda che la legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro a coloro che effettuano l'acquisto di veicoli nuovi aventi classi di emissione non inferiore ad "euro 5" della medesima tipologia, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016, con immatricolazione non oltre il 31 marzo 2017.

L'agevolazione è anticipata all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Il venditore recupera l'incentivo sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti con decreto 13 settembre 2016 ha dettato le modalità di accesso al contributo e di fruizione del credito d'imposta, stabilendo appunto la sua utilizzabilità in compensazione mediante il modello F24 procedura che con la istituzione del codice tributo può ora ritenersi a tutti gli effetti operativa.